Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 31

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 7 febbraio 1951 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 13 *marzo* 1950
registrato alla Corte dei conti il 5 *agosto* 1950
registro Presidenza n. 38, *foglio n.* 175

MEDAGLIA DI BRONZO

GUERRERA Orazio fu Salvatore e di Mirabella Domenica, da Catania, classe 1915, brigadiere di finanza, partigiano combattente. — Evaso da un campo di concentramento tedesco entrava a far parte del Movimento clandestino di resistenza, svolgendo proficua attività di informazione e di collegamento. Nel corso di numerosi scontri sostenuti in montagna, aveva modo di mettere in luce belle doti di combattente tenace e valoroso. — Brescia, Val Camonica, Mortirolo, 2 luglio 1944-30 aprile 1945.

FERRI Dino di Marcellino e di Gilioli Cristina, da Castelnovo ne' Monti (Reggio Emilia), classe 1918, vice brigadiere dei carabinieri, partigiano combattente. — Comandante di un distaccamento partigiano, alla testa dei suoi uomini attaccava reparti nemici. Contraccatò con violenza, resisteva bravamente. In altra occasione, nel corso di un assalto ad una munita postazione avversaria, rimaneva ferito ad una gamba. Con il suo contegno coraggioso dava esempio di profondo attaccamento al dovere e di belle qualità militari. — Appennino Emiliano, 9 giugno 1944-25 aprile 1945.

CROCE AL VALOR MILITARE

DALLA VILLA Evaristo fu Benvenuto e di Ubaldi Filomena da Neviano degli Arduini (Parma), classe 1907, maresciallo capo dei carabinieri, partigiano combattente. — Comandante di un distaccamento partigiano partecipava a numerose azioni di guerriglia distinguendosi per coraggio e capacità di comando. Nominato capo del servizio informazioni di un Comando regionale C.V.L., assolveva con perizia il delicato incarico e non esitava a portarsi in località ben controllate dal nemico allo scopo di raccogliere notizie di particolare importanza. — Appennino parmense, 28 dicembre 1944-25 aprile 1945.

MANGANO Salvatore di Rosario e fu Patanè Giovanna, da San Govanni di Giarre (Catania), classe 1919, partigiano combattente. — Durante la lotta partigiana sul monte Grappa effettuava atti di sabotaggio di notevole rilievo e dimostrava doti di combattente valoroso e tenace. — Veneto, 6 giugno 1944-aprile 1945.

(5438)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1950, n. **1145.**

Approvazione del nuovo statuto organico della « Fondazione Acropoli Alpina », con sede in Trento.

N. 1145. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa di concerto con i Ministri per il tesoro, per la pubblica istruzione e per i lavori pubblici, viene approvato il nuovo statuto organico della « Fondazione Acropoli Alpina », con sede in Trento, composto di nove articoli.

Visto, *il Guardasigilli* PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1950, n. **1146.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonio, in Secondigliano (Napoli).

N. 1146. Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli in data 10 aprile 1947, relativo all'erezione della parrocchia di Sant'Antonio, in Secondigliano (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *gennaio* 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1950, n. **1147.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della B. V. Maria, in località Soviore del comune di Monterosso al Mare (La Spezia).

N. 1147. Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Luni, ossia La Spezia, Sarzana e Brugnato in data 11 febbraio 1949, integrato con dichiarazione 28 aprile 1949, relativo all'erezione della parrocchia della B. V Maria, in località Soviore del comune di Monterosso al Mare (La Spezia).

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1950, n. **1148.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Donato V. e M., in frazione Borgo San Donato del comune di Sabaudia (Latina).

N. 1148. Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Velletri in data 1° novembre 1947, integrato con successivi decreti del 1° giugno 1948 e 23 novembre 1949, relativo all'erezione della parrocchia di San Donato V e M., in frazione Borgo San Donato del comune di Sabaudia (Latina).

Visto, *il Guardasigilli* SEGNI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *gennaio* 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1950, n. 1149.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa-Santuario di Maria SS.ma del Castello, in comune di Formicola (Caserta).

N. 1149. Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa-Santuario di Maria SS.ma del Castello, in comune di Formicola (Caserta).

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1951

LEGGE 11 gennaio 1951, n. 31.

Provvedimenti per gli appartenenti alla disciolta milizia nazionale portuaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale della milizia nazionale portuaria, disciolta col regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, che alla data dell'8 settembre 1943 apparteneva ai ruoli organici del servizio permanente quali risultano dalla legge 8 luglio 1929, n. 1337, e successive modificazioni ed integrazioni, deve considerarsi regolarmente collocato in congedo d'autorità a decorrere dal 1° gennaio 1947.

Per coloro che alla data del 1° gennaio 1947:

a) erano ancora prigionieri od internati di guerra, il collocamento in congedo decorrerà dalla data di cessazione di tale posizione protratta del periodo di licenza loro spettante secondo le disposizioni in vigore per gli appartenenti alle Forze armate dello Stato;

b) erano nei territori italiani ancora occupati dalle truppe delle Nazioni alleate e non restituiti al Governo italiano, il collocamento in congedo decorrerà dal giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo la restituzione di tali territori al Governo italiano;

c) erano nei territori che non verranno restituiti all'Italia in base al Trattato di pace, il collocamento in congedo decorrerà dal giorno successivo a quello in cui il detto Trattato è entrato in vigore.

Art. 2.

Dalle date di applicazione del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, determinate ai sensi dell'art. 3, alla data di collocamento in congedo, il personale di cui all'articolo precedente è considerato in servizio con le limitazioni di cui al successivo art. 4.

Per il periodo suaccennato, valevole anche agli effetti del trattamento di quiescenza, al personale di cui sopra, salvo il trattamento più favorevole cui abbiano diritto in base alle disposizioni sui prigionieri ed internati di guerra, è concesso il trattamento economico come appresso modificato:

a) metà degli assegni per coloro che, alla data di applicazione del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, nei vari territori, abbiano prestato dieci o più anni di servizio;

b) un terzo degli assegni per coloro che alla data suaccennata abbiano prestato meno di dieci anni di servizio.

Gli assegni da considerare ai fini dell'applicazione del comma precedente sono:

1) stipendio o paga;

2) aggiunta di famiglia, sino al 30 settembre 1945;

3) assegno temporaneo di guerra, sino al 15 agosto 1944;

4) integrazione temporanea, sino al 30 settembre 1945;

5) aumento integrazione temporanea, a decorrere dal 16 agosto 1944 e sino al 30 settembre 1945;

6) indennità di carovita, con decorrenza dal 1° ottobre 1945.

Coloro che nel periodo suaccennato abbiano prestato servizio presso Amministrazioni statali non godranno del trattamento economico previsto dal presente articolo durante il periodo del servizio stesso.

Art. 3.

Le date di applicazione del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, di cui al precedente articolo sono:

1) quella del 1° gennaio 1944 per coloro che, essendo in servizio permanente al 31 dicembre 1943, non hanno chiesto oppure non hanno ottenuto il passaggio nell'Arma dei carabinieri in base al disposto dell'articolo 15 del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, numero 16-B;

2) quella in cui ha cessato dal servizio presso l'Arma dei carabinieri il personale della disciolta milizia che si è avvalso del disposto dell'art. 15 del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B;

3) quella della notifica, da parte della Commissione alleata di controllo, della raccolta ufficiale dei provvedimenti emanati dal Governo italiano dall'8 settembre 1943 all'8 luglio 1944, al prefetto della Provincia, ancora soggetta al Governo militare alleato, nella quale aveva sede il reparto di appartenenza del personale per prestare effettivo servizio;

4) quella di restituzione al Governo italiano del territorio nel quale aveva sede il reparto presso cui il personale era assegnato per prestare effettivo servizio.

Art. 4.

Il trattamento economico previsto dal precedente articolo 2 va riferito alla posizione dei singoli appartenenti alla disciolta milizia nazionale portuaria alla data dell'8 settembre 1943, intendendosi, peraltro, cessate da tale data lo svolgimento della carriera e delle rafferme.

Art. 5.

All'atto della liquidazione degli assegni da corrispondersi a termini del precedente art. 2, verranno recuperate le somme che il personale avesse percepito a titolo di anticipazioni varie, nonchè le somme di cui lo stesso fosse eventualmente debitore per residuo debito per cessione sullo stipendio o sulla paga, oppure per altro titolo verso l'Amministrazione dello Stato.

Art. 6.

A favore del personale collocato in congedo a norma della presente legge e che non sia stato entro il 30 giugno 1949 inquadrato nei ruoli civili o militari dell'Am-

ministrazione dello Stato, viene computato un aumento di cinque anni sul servizio prestato, tanto agli effetti del raggiungimento del periodo minimo necessario per acquistare diritto a pensione, quanto ai fini della liquidazione della pensione.

Al personale suaccennato che non abbia raggiunto, anche tenendo conto della maggiorazione di cui al precedente comma, il minimo di servizio necessario alla liquidazione della pensione, è corrisposta una indennità una volta tanto pari a tante mensilità dell'ultimo stipendio o paga e degli altri assegni pensionabili, quanti sono gli anni di servizio prestati, aumentati di cinque anni.

Art. 7.

Per gli effetti di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere di L. 45.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge, sarà provveduto mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50.

Art. 8.

La liquidazione ed il pagamento degli assegni stabiliti dalla presente legge verranno effettuati dal Ministero della marina mercantile.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — SIMONINI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1951.

Modificazioni allo statuto del Monte di credito su pegno di Caravaggio, con sede in Caravaggio (Bergamo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Caravaggio (Bergamo);

Vista la deliberazione in data 15 settembre 1950 del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno suddetto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Gli articoli 22, 25 e 29 dello statuto del Monte di credito su pegno di Caravaggio, con sede in Caravaggio (Bergamo), sono modificati come segue:

Art. 22. — « Il limite minimo dei prestiti è di L. 1000, il massimo di L. 100.000.

Per le sovvenzioni di importo superiore a L. 50.000 dovrà ottenersi, caso per caso, l'autorizzazione del presidente. Nel caso di insufficiente disponibilità di fondi, avranno la preferenza i prestiti per somme minori ».

Art. 25. — « Il tasso d'interesse è stabilito dal regolamento.

In armonia con le disposizioni testamentarie del Fondatore, i pegni con sovvenzioni non superiori a L. 1000 sono esenti da interesse.

Qualsiasi imposta o tassa presente e futura sui prestiti di importo non superiore alle L. 1000 sarà a carico del Monte ».

Art. 29. — « In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento della polizza di pegno si applicano le disposizioni del testo unico, approvato con regio decreto 27 maggio 1909, n. 437, delle leggi concernenti l'emissione, in caso di perdita, dei duplicati dei titoli rappresentativi dei depositi bancari.

Quando si verifichi la perdita di una polizza di importo non superiore alle L. 5000, il Consiglio di amministrazione, prescindendo dalla procedura giudiziale di annullamento, può autorizzare l'emissione del duplicato di polizza, dopo che siano trascorsi sessanta giorni, senza opposizione, dalla pubblicazione dell'avviso di fermo effettuata all'albo del Monte. La denuncia della perdita potrà darsi anche con lettera raccomandata ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1951

Il Ministro: PELLA

(355)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1951.

Restrizioni all'esercizio della pesca del luccio nelle acque delle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Piacenza e Varese.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 13, 16 e 20 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486;

Vista la proposta del Consorzio lombardo per la tutela della pesca di Milano, tendente ad ottenere particolari misure protettive al fine di favorire l'incremento del luccio (*Esox lucius L.*) nelle acque delle provincie di Milano, Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Pavia e Varese;

Ritenuto opportuno che il provvedimento medesimo venga esteso anche alle provincie di Como e Piacenza;

Visti i pareri favorevoli espressi dallo Stabilimento ittiogenico di Brescia, dal Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nelle provincie di Como e Sondrio e dal Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nell'Emilia;

Ritenuta la necessità di apportare un'aggiunta alle disposizioni contenute negli articoli 13 e 16 del succitato regolamento;

Decreta:

Art. 1.

Nelle acque pubbliche ed in quelle private comunicanti con le pubbliche delle provincie di Bergamo, Brescia, (esclusi il lago di Garda ed il lago d'Iseo), Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Piacenza e Varese, è vietata la pesca del luccio (*Esox lucius L.*) dalle ore 12 del 15 febbraio alle ore 12 del 15 marzo.

Durante il suddetto periodo di divieto di pesca, ad eccezione dei primi tre giorni, i pesci freschi della qualità e della provenienza sopra indicate, non possono formare oggetto di commercio e di trasporto nè di smercio nei pubblici esercizi.

Art. 2.

La lunghezza minima che il luccio delle acque di cui all'art. 1 del presente decreto deve aver raggiunto perchè la pesca, la compra-vendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi non siano vietati, è stabilita in centimetri trenta.

Art. 3.

I contravventori alle presenti disposizioni saranno puniti a norma di legge.

I Consorzi obbligatori per la tutela della pesca della Lombardia, delle provincie di Como e Sondrio e dell'Emilia provvederanno, nel modo che riterranno meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1951

Il Ministro: SEGNI

(419)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1951.
Divieto di pesca in un tratto del fiume Adige.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 7 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486;

Vista la proposta della Sezione provinciale di Verona della Federazione italiana della pesca sportiva, tendente ad ottenere che in un tratto del fiume Adige venga vietata la pesca, comunque esercitata, in quanto tale zona serve di frega per i pesci;

Visti i pareri favorevoli della Commissione provinciale di pesca di Verona, dello Stabilimento ittiogenico di Brescia e del Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nella Venezia Euganea;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la suddetta proposta;

Decreta:

Nel tratto del fiume Adige, scorrente nel comune di Legnago (Verona), della lunghezza di circa quattrocento metri, che va dal ponte Legnago-porto Legnago fino al ponte ferroviario, la pesca, comunque esercitata, è vietata fino a nuova disposizione.

Le Sezione provinciale di Verona della Federazione italiana della pesca sportiva provvederà a delimitare tale tratto di fiume mediante l'apposizione di cartelli ben visibili portanti la scritta « Divieto di pesca ».

Il Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nella Venezia Euganea provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1951

Il Ministro: SEGNI

(433)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1951.
Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli, ai disegni e marchi che figureranno nella « XXIX Fiera di Milano - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato, si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda del segretario generale dell'ente « Fiera campionaria internazionale di Milano » pervenuta il 9 novembre 1950;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXIX Fiera di Milano Campionaria internazionale » che avrà luogo a Milano dal 12 al 29 aprile 1951, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 26 gennaio 1951

Il Ministro: TOGNI

(466)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 258 del 1° febbraio 1951. Prezzi dei medicinali e dei materiali sanitari E.R.P.

Il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 258 del 1° febbraio 1951, ha fissato come appresso i prezzi di cessione all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica dei medicinali e materiali sanitari E.R.P., da distribuire per scopi assistenziali:

42 IX lotto di streptomicina:
flacone da 1 grammo . . . L. 290
flacone da 5 grammi » 1.311

43 VI lotto di penicillina Bristol:
flacone da 1.000.000 U. O. » 325

44 *a*) II lotto penicillina ad uso ritardato « Crysticillin »:
fiala da 300.000 U. O. » 302

44 *b*) II lotto penicillina ad uso ritardato « Crysticillin »:
fiala da 3.000.000 U. O. . . . . » 1.472

45 II lotto di Aureomicina:
flacone della Lederle Lab. contenente 16 capsule da gr. 0,25 pari a 4 gr. » 5.233

46 II lotto di Cloromicetina:
flacone della Parke.Davis, contenente 16 capsule da 0,25 gr. cadauna, pari a 4 gr. » 4.767

47 II lotto di D.D.T. grado tecnico 100 %:
alla libbra » 271

48 III lotto insetticida Octa-Klor:
alla libbra » 625

49 I lotto concentrato emulsionabile di Octa-Klor e D.D.T.:
alla libbra » 448

50 IV lotto di insetticida Clordano:
alla libbra » 423

51 I lotto di Trietylene Glycol:
alla libbra » 373

52 I lotto di pellicola schermografica pancromatica Kodak da 35 m/m:
al rotolo da 100 piedi » 3.954

53 Un lotto di pellicola schermografica tipo rapido di grana fine e sensibile alla luce bleu, Dupont da 70 m/m:
al rotolo da 100 piedi . . » 7.080

54 I e II lotto Antigene per febbre « Q »:
fiala da 5 cc. » 15.990

55 I e II lotto d'insulina in critalli di 22.000 U. per grammo:
al grammo . . . . . . » 17.352

(547)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga dei poteri conferiti al presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Trento

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 266 in data 1° febbraio 1951, viene prorogato l'incarico di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Trento al rag. Emilio Parolari fino all'8 gennaio 1955.

(539)

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le Case popolari di L'Aquila

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 610 in data 30 gennaio 1951, viene nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di L'Aquila, l'avv. Ennio Jacovitti in sostituzione dell'ing. Italo D'Eramo, decaduto per maturato quadriennio.

(549)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rovigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 28 ottobre 1949, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1950, registro n. 19 Interno, foglio n. 36, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Rovigo di un mutuo di L. 7.600.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(514)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Riccione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 12 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1951, registro n. 2 Interno, foglio n. 131, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Riccione (Forlì) di un mutuo di L. 7.600.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(513)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mormanno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 11 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1951, registro n. 2 Interno, foglio n. 129, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Mormanno (Cosenza) di un mutuo di L. 3.343.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(516)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vasto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 20 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1951, registro n. 2 Interno, foglio n. 119, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Vasto (Chieti) di un mutuo di L. 1.970.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(520)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ortona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 20 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1951, registro n. 2 Interno, foglio n. 132, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ortona (Chieti) di un mutuo di L. 6.215.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(522)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lanciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 16 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1951, registro n. 2 Interno, foglio n. 135, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Lanciano (Chieti) di un mutuo di L. 21.980.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(523)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Priverno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 20 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1951, registro n. 2 Interno, foglio n. 128, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Priverno (Latina) di un mutuo di L. 3.560.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(524)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Palo del Colle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 13 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1951, registro n. 2 Interno, foglio n. 107, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Palo del Colle (Bari) di un mutuo di L. 2.665.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(512)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Giuliano Teatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 19 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1951, registro n. 2 Interno, foglio n. 117, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Giuliano Teatino (Chieti) di un mutuo di L. 1.828.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(515)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 30

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 6 febbraio 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,85	Borsa di Palermo	624,86
» Firenze	624,85	» Roma	624,84
» Genova	624,85	» Torino	624,84
» Milano	624,86	» Trieste	624,86
» Napoli	624,85	» Venezia	624,87

Media dei titoli del 6 febbraio 1951

Rendita 3,50 % 1906	69,675
Id. 3,50 % 1902	68,50
Id. 3 % lordo	48,70
Id. 5 % 1935	97,35
Redimibile 3,50 % 1934	73,875
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	68,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,60
Id. 5 % 1936	92,475
Buoni del Tesoro 5 % (15 aprile 1951)	99,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	99,05
Id. 5 % convertiti 1951	99,925
Id. 5 % (scadenza 1959)	96,55

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 6 febbraio 1951:

1 dollaro U.S.A. L. 624,85

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 31

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 7 febbraio 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,86	Borsa di Palermo	624,86
» Firenze	624,85	» Roma	624,84
» Genova	624,85	» Torino	624,86
» Milano	624,86	» Trieste	624,86
» Napoli	624,85	» Venezia	624,87

Media dei titoli del 7 febbraio 1951

Rendita 3,50 % 1906	69,70
Id. 3,50 % 1902	68,50
Id. 3 % lordo	48,65
Id. 5 % 1935	97,30
Redimibile 3,50 % 1934	74,075
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	68,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,775
Id. 5 % 1936	92,45
Buoni del Tesoro 5 % (15 aprile 1951)	99,90
Id. 4 % (15 settembre 1951)	99 —
Id. 5 % convertiti 1951	99,95
Id. 5 % (scadenza 1959)	96,575

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 7 febbraio 1951:

1 dollaro U.S.A. L. 624,85

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffide per smarrimento di diplomi di laurea

Il dott. Italo Pannaccione di Vincenzo, nato a Cassino il 7 febbraio 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina veterinaria conseguito presso l'Università di Napoli nel 1941.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(494)

Il dott. Annibale Marini di Domenico, nato a Giugliano (Napoli) il 27 maggio 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Napoli nel 1940.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, *diffidando gli eventuali possessori del diploma* smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(495)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Nomina della Commissione giudicatrice per la sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il regolamento per la sanità marittima 29 settembre 1895, n. 636, parzialmente modificato con i regi decreti 7 luglio 1910, n. 573 e 29 novembre 1925, n. 2288;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il proprio decreto in data 6 maggio 1950, registrato alla Corte dei conti addì 19 giugno 1950, registro n. 36 Presidenza, foglio n. 394, con il quale venne bandita una sessione di esami di idoneità per il conseguimento della autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo;

Visto il proprio decreto in data 19 settembre 1950, registrato alla Corte dei conti addì 23 settembre 1950, registro n. 40 Presidenza, foglio n. 127, con il quale venne prorogato il termine della presentazione dei documenti per la sopradetta sessione di esami di idoneità;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione esaminatrice della sessione di esami stessa;

Viste le proposte pervenute dagli enti interessati per la composizione della Commissione giudicatrice summenzionata:

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice per la sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo, di cui alle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

a) Stumpo comm. Giuseppe, consigliere di Stato.

Membri:

b) Tommasi-Crudeli dott. Corrado, ispettore generale medico;

c) Adami dott. Mario, tenente generale medico, rappresentante del Ministero della marina mercantile;

d) Tuccimei comm. Tito, rappresentante del Ministero degli affari esteri (Emigrazione);

e) De Chigi prof. Melchiorre, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Padova;

f) Borromeo prof. Giovanni;
Antonucci prof. Cesare;
Caravani prof. Luigi;

g) Manassei prof. Casimiro, rappresentante dell'Associazione nazionale medici di bordo della marina mercantile.

Art. 2.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno esercitate dal dott. Alfonso De Silva, consigliere di 1ª classe del Ministero dell'interno, comandato in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 3.

Gli insegnanti autorizzati, da aggregare alla Commissione giudicatrice per l'espletamento delle prove di lingue estere, verranno nominati con successivo decreto.

Art. 4.

Ai componenti la Commissione, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dalla legge 4 novembre 1950, n. 888.

Art. 5.

La spesa graverà sul cap. 270 del bilancio in corso del Ministero del tesoro Rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge e sarà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1950

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
COTELLESSA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1950
Registro Presidenza n. 43, *foglio n.* 283. — FERRARI

(550)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica riguardante il diario delle prove pratiche e scritte del concorso per esami a due posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo del personale tecnico di gruppo A dei Monopoli di Stato.

A parziale rettifica dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1951, alla pagina 168, concernente il diario delle prove pratiche e scritte del concorso per esami indetto fra laureati in chimica pura o in chimica industriale per due posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo del personale tecnico di gruppo *A* dei Monopoli di Stato — il cui bando fu pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 7 ottobre 1950 — si comunica che la prova scritta e quella facoltativa di lingue estere avranno luogo a Roma presso il Palazzo degli esami (via G. Induno) rispettivamente il 1° ed il 2 marzo 1951 fermo restando l'espletamento delle prove pratiche di analisi qualitativa e quantitativa nei precedenti giorni 26, 27 e 28 febbraio presso la Facoltà di chimica dell'Università degli studi (Città universitaria) di Roma.

Si conferma che tutte le anzidette prove avranno inizio alle ore 8 antimeridiane.

(551)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.